

COMUNE DI DOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26.09.2013 N. 218

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 57/2013 E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA – ART. 2, CO. 9 BIS, LEGGE 241/90 COSÌ COME MODIFICATA DAL D.L. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35 DEL 4 APRILE 2012

L'anno 2013 addì 26 del mese di Settembre alle ore 15,50 nella sede comunale di Dolo si è riunita la Giunta Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

03 OTT 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Cristina Cavallari

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

03 OTT 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Cavallari

GOTTARDO Mariamaddalena - Sindaco	PRESENTE
ZILIO Giuliano - Vice Sindaco	PRESENTE
BALLIN Elisabetta - Assessore	PRESENTE
CANOVA Cecilia - Assessore	PRESENTE
OVIZACH Alessandro - Assessore	PRESENTE
PASQUALETTO Giuseppe - Assessore	PRESENTE
PRA Antonio - Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Maria Cristina CAVALLARI
Segretario Comunale

La Sig.ra Mariamaddalena GOTTARDO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL PRESIDENTE
f.to Mariamaddalena Gottardo

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 26.09.2013

Il Segretario Comunale

OGGETTO: REVOCA della delibera di G.C. n. 57/2013 e contestuale *Attribuzione al Segretario Comunale di poteri sostitutivi in caso di inerzia - art. 2, c. 9 bis, legge 241/90 così come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012.*

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione di G.C. n. 57 in data 21.02.2013 ad oggetto *Attribuzione poteri sostitutivi art. 2, co. 9 bis, legge 241/1990 così come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in Legge n. 35 del 04 aprile 2012;*

Ferma restando l'attribuzione in capo al Segretario Comunale dei poteri conferiti con il provvedimento di cui sopra;

Ritenuto opportuno di sostituire la succitata delibera con la presente che contiene la disciplina operativa di dettaglio dei poteri del Segretario Comunale, come di seguito riportato:

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

Visto l'art. 1 del D. L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha completamente innovato il comma 9 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo tra l'altro, i commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinqies che recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa — contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente proposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

9ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9bis, entro il 30 gennaio di ogni anno comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e giochi pubblici, giusto il comma 2 dell'art. 1 del D. L. 5/2012;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 26.09.2013

Il Segretario Comunale

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 maggio 2012 diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni dalla quale, tra le altre misure da adottare sul piano operativo, si evince l'importanza dell'individuazione da parte dell'organo di governo di un solo soggetto al quale attribuire i poteri sostitutivi che assicurano all'Ente "...la cognizione di tutti i casi in cui non è stato rispettato la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie", soggetto al quale spetta l'onere di comunicare quelle stesse notizie alla Giunta "...entro il 30 gennaio di ogni anno...";

Visto l'art. 97, comma 4 del T.U. degli Enti Locali in virtù del quale "*Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività*", così come ribadito anche dal Consiglio di Stato per il quale "*...tale organo (...) è chiamato (...) all'espletamento dei compiti di supervisione sull'attività dirigenziale e di armonizzazione della stessa in vista del conseguimento delle finalità di economia, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa*" (Cons. Stato, Sez. V, 15.09.2006, n. 5625);

Ritenuto pertanto necessario ai sensi della citata normativa e dottrina, di attribuire al Segretario Generale dell'Ente, il potere sostitutivo in caso di inerzia accertata e prolungata dei Responsabili di Settore, individuando nello stesso il soggetto al quale i cittadini possono rivolgersi per la conclusione del procedimento;

Ritenuto che, sebbene lo Statuto ed il Regolamento non prevedano per il Segretario Comunale l'esercizio di competenze gestionali, appare opportuno e maggiormente rispondente alla ratio e alla filosofia della norma individuare nel Segretario Generale la figura cui attribuire, ai sensi della citata novella, il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile ordinariamente competente;

Ritenuto pertanto di individuare nel Segretario del Comune di Dolo la figura del sopraccitato Responsabile;

Visti gli allegati pareri espressi a' sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 267/00;

Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

DELIBERA

Per le considerazioni di cui alla parte motiva:


1. di revocare la propria deliberazione di G.C. n. 57 del 21.02.2013;
2. di attribuire in capo al Segretario Generale i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Responsabili di Settore dell'Ente ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
3. di dare atto che, nel caso di accertata e prolungata inerzia nei procedimenti da parte dei Responsabili dei Servizi, i cittadini potranno rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso gli uffici e servizi competenti;
4. di informare i Responsabili di Settore di tale designazione, affinché in ogni comunicazione relativa ai procedimenti in corso venga indicata la funzione sostitutiva del Segretario Generale, con i relativi recapiti istituzionali;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 26.09.2013

Il Segretario Comunale

5. di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo stabilendo che:
 - a) Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge 241/90 devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c. agli indirizzi resi noti sul sito web del Comune di Dolo.
 - b) Il Segretario generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente oppure, se del caso, inoltra la stessa al Dirigente cui si contesta l'inerzia assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Dirigente del servizio evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;
 - c) Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Dirigente del servizio inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo oltre che al cittadino interessato.
 - d) Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Dirigente del servizio inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
 - e) Il Segretario generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incumbente istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assenti, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
 - f) In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro Dirigente senza maggiori oneri per l'Ente;
 - g) La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. La stessa comunicazione è trasmessa al responsabile sostituito, al Sindaco e agli organi interni di valutazione e controllo;
 - h) Il Segretario generale trasmette alla Giunta e agli organi interni di valutazione e controllo, entro il 30 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art. 2 della L. 241/90.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, adempiuti gli obblighi di pubblicazione, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e all'Ufficio Personale, per l'acquisizione a fascicolo;
7. di dare adeguata informazione del contenuto del presente atto sul sito *internet* del Comune nell'ambito alla Sezione "*Operazione Trasparenza*".
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario



ALLEGATO alla Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 26 SET 2013

ad oggetto: *REVOCA della delibera di G.C. n. 57/2013 e contestuale **Attribuzione al Segretario Comunale di poteri sostitutivi in caso di inerzia - art. 2, c. 9 bis, legge 241/90 così come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012***

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Dolo, 26/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dra.ssa Maria Morelli


PARERE CONTABILE: *NON INFLUENTE AI FINI DELLA SPESA*

Dolo, 26/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
